

Protezione internazionale: presupposti per la “protezione umanitaria”

Trib. Milano, sez. I civile, ordinanza 18 febbraio 2014 (est. M. Flamini).

Protezione internazionale – Richiedente che non può beneficiare dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria – Accoglimento della domanda sub specie di “protezione umanitaria” – Situazione di particolare vulnerabilità del richiedente – Sussiste (nel caso di specie, Bangladesh)

In materia di protezione internazionale, pur in assenza di atti qualificabili come persecutori e pur in presenza di una situazione socio politica non così grave da giustificare la protezione ex art. 15 lettera c) 2004/83/CE, la grave situazione di salute del richiedente, le difficoltà politiche che sta affrontando il Bangladesh e l'esigenza di monitorare gli effettivi sviluppi della situazione politica, pongono il richiedente stesso in una situazione di particolare vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 35 D.L.vo 25/08 tempestivamente proposto in data 8.7.2013 .., cittadino del Bangladesh, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello *Status* di Rifugiato di Milano.

Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha dedotto: che dal 2004 era membro del partito Jamaat E Islam; che il 14.12.2011 era stato aggredito da attivisti del partito rivale dell'Awami League, attualmente al governo del Paese; che era stato colpito alla testa; che non poteva tornare nel proprio paese perché i suoi aggressori avevano continuato a cercarlo.

La Commissione Territoriale, non costituitasi in giudizio, ha trasmesso gli atti relativi al procedimento svoltosi dinanzi ad essa.

Acquisiti i documenti prodotti, il difensore del ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso ed il giudice riservava la decisione.

Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo 28.1.2008 n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, applicabile nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti pendenti, come

quello in esame, in virtù del disposto dell'art. 36) è parzialmente fondato e può essere accolto per i motivi che seguono.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo 19.11.2007 n. 251, che dispone, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda. Ai sensi degli art. 5 e 7 del medesimo D.Lvo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

È invece persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"; più precisamente, secondo il citato art. 14 "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione *"L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della*

sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante.” (Cass. 18353/06).

In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel [D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3](#), che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'adeguata motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. [Cass. 6879/11](#)).

Le vicende personali narrate da .. appaiono poco precise, generiche e poco coerenti.

Il ricorrente, infatti, narra in modo molto generico le circostanze relative alla sua storia personale (non ricorda neanche quanti anni ha frequentato la scuola) ed ai motivi per i quali ha lasciato il Bangladesh. In particolare è apparso molto confuso con riferimento: all'epoca nella quale ha iniziato a fare attività politica; al tipo di attività che svolgeva; al ruolo che aveva nel partito. Inoltre non sa riferire nulla di preciso in merito ai suoi aggressori, all'ideologia del proprio partito o di quello di opposizione.

La versione del ricorrente, pertanto, appare poco attendibile.

Certo, invece, è il fatto che egli abbia subito delle lesioni gravi (confermate dal certificato medico e dalle vistose cicatrici esibite durante l'interrogatorio libero). Le gravi lesioni subite risultano altresì confermate dall'atteggiamento mostrato dal ricorrente dinanzi al giudice. Egli, infatti, più volte è apparso confuso, disorientato ed ha affermato di non ricordare nulla di preciso proprio a causa delle violenze subite.

Tali violenze, però, sulla base degli elementi forniti dal ricorrente, non possono essere, neanche in applicazione del beneficio del dubbio, ricollegate all'attività politica del ricorrente.

La domanda relativa al riconoscimento dello status di rifugiato, pertanto, non può trovare accoglimento.

Ritiene invece questo giudice che non sussistano neanche i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

In generale, con riferimento alla protezione sussidiaria, osserva questo giudice che le esigenze di protezione internazionale derivanti da violenza indiscriminata non sono limitate a situazioni di guerra dichiarata o a conflitti internazionali riconosciuti. La definizione del termine “conflitto

armato interno” non può pertanto essere troppo esigente. La lettura del corretto significato da attribuire al “conflitto armato interno”, in assenza di una definizione legale o un’interpretazione unanimemente riconosciuta dovrà ispirarsi al diritto internazionale umanitario, in particolare all’art. 1 del Protocollo II della Convenzione del 1949. In base a questa disposizione, per stabilire la sussistenza di un conflitto armato interno, dovrebbero essere considerati quali requisiti sufficienti l’esistenza di chiare strutture di comando tra le parti in conflitto ed un controllo sul territorio tali da soddisfare quanto indicato nel Protocollo II.

Ancora in via generale, osserva questo giudice che, come affermato dalla Corte di Giustizia, *“nei casi di violenza indiscriminata nel Paese di origine causata da un conflitto armato, colui che richiede la protezione sussidiaria in uno Stato membro non deve provare di essere minacciato personalmente proprio a causa dell’eccezionalità della situazione che di per sé fa sopporre l’esistenza di un rischio effettivo per l’individuo di subire minacce gravi e individuali, nel caso di rientro nello Stato di origine, proprio a causa dell’elevato livello di violenza “* (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 17.2.2009 n. 465).

Ancora più di recente, la Corte di Giustizia ha precisato che: *“l’articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che si deve ammettere l’esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”* (Corte di Giustizia, IV Sezione, 30 gennaio 2014, Aboubacar Diakité/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides).

Nel caso in esame l’instabile situazione politica del Bangladesh (testimoniata anche dai documenti depositati dalla difesa di parte ricorrente) non è però tale da far ritenere sussistente una situazione di conflitto armato.

Mancano dunque i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, sia con riferimento alla maggior protezione connessa allo *status* di rifugiato, sia quanto alla protezione sussidiaria.

Quanto alla possibilità di riconoscere al ricorrente la protezione umanitaria si osserva che l’ampliamento delle ipotesi di protezione internazionale derivato dall’introduzione ex D. L.vo 251/07 della protezione sussidiaria, consente oggi di ricondurre a tale nuova forma di

protezione ipotesi in precedenza riconducibili solo permessi di natura umanitaria di cui agli artt. 5, comma 6, e 19 D.Lgs. n. 286/98 (si pensi alle ipotesi di non respingimento verso Paesi che praticano la pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti oggi rientranti nelle ipotesi di danno grave ex art. 14 ex D. L.vo 251/07 che determina il riconoscimento della protezione sussidiaria). La Suprema Corte ha precisato che “l'introduzione della protezione sussidiaria, per le caratteristiche intrinseche ed il regime normativo cui è assoggettata, può ritenersi in parte nuova ed in parte assimilabile, esclusivamente sotto il profilo dei requisiti necessari per il suo riconoscimento, ai permessi di natura umanitaria enucleabili dalla lettura coordinata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ed art. 19” (Cass. Ordinanza n. 6880 del 2011)

Permane, comunque, in capo allo straniero la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno “sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria) o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale).” (Cass. ord. 6880/11).

L'art. 32 co. III D. L.vo 25/08 prevede, infatti, che la Commissione territoriale, “nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario (...) trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286”.

Nel caso di specie, ritiene questo giudice che, pur in assenza di atti qualificabili come persecutori e pur in presenza di una situazione socio politica non così grave da giustificare la protezione ex art. 15 lettera c) sopra citato, la grave situazione di salute del ricorrente (testimoniata dall'evidente stato confusionale in cui è apparso), le difficoltà politiche che sta affrontando il Bangladesh e l'esigenza di monitorare gli effettivi sviluppi della situazione politica, pongano il ricorrente in una situazione di particolare vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Nulla sulle spese non essendosi costituito nessuno per i resistenti.

P.Q.M.

il Tribunale, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e riconosce il diritto di ..., nato in Bangladesh il ..1988, all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- Nulla in merito alle spese di lite;
- dispone che la presente ordinanza sia notificata al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano, alla Questura di Milano e sia comunicata al Pubblico Ministero.